

ALLEGATO "B"
AL N. 158157 DI REPERTORIO
E AL N. 23200 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE CLUGIA ANFFAS ETS

ART. 1 NOME E SEDE

Su iniziativa dell'Associazione ANFFAS Onlus di Chioggia, d'ora in poi denominata Associazione o Anffas Chioggia, quale fondatore, è stata costituita la "Fondazione Clugia Anffas" Onlus, giusto atto costitutivo del 10.08.2008 a rogito Notaio Caputo di Chioggia, Repertorio n. 147163 - Raccolta n. 15289.

A seguito della riforma del Terzo settore lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore.

Pertanto all'atto dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'utilizzo dell'acronimo ETS.

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Intanto la Fondazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dall'ultimo articolo del presente statuto quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2 SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Chioggia. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberato a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART. 3 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità quelle con disabilità intellettiva e del neurosviluppo.

ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito

indicate con decorrenza dai termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività della Fondazione dovranno essere effettuate nell'ambito territoriale della Regione Veneto

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

La Fondazione persegue le proprie finalità e le proprie attività anche provvedendo a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con l'Associazione Anffas Chioggia e con le strutture associative Anffas presenti sul territorio di riferimento e con altri centri pubblici e privati operanti nel settore dello svantaggio sociale ed economico;

- b) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e del neurosviluppo, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale;

- c) promuovere l'inclusione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate;

- d) promuovere la qualificazione e formazione di operatori e docenti di ogni ordine e grado;

- e) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socioassistenziali, educativi, assistenziali, socioeducativi, sportivi-ludico-motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto;

- f) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali

per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e del neurosviluppo;
g) promuovere, finanziare e partecipare a enti cooperativi e/o a loro consorzi.

ART. 6 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Le attività di cui all'articolo 5 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale. La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le politiche di carattere regionale agli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti aderenti alla rete associativa ed afferenti il territorio di riferimento e quelli per le politiche di carattere sovraregionale ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale rispetto alle linee di politiche associative, nonché, a garanzia primaria dell'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e delle persone destinatarie delle attività:

- a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa ANFFAS;
- d) costituisce, aderisce, partecipa e sostiene gli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti del terzo Settore aderenti alla rete Anffas ed operanti nel territorio di riferimento;
- e) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
- f) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
- g) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisi-

che per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del Trattamento), l'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART. 7 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 8 FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati e società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

ART. 9 FONDO NON VINCOLATO

È facoltà dei membri effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 11 MEMBRI

La Fondazione è stata fondata da Anffas Onlus Chioggia.

Possono diventare membri a seguito di delibera assunta con voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che condividono le finalità e le attività di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto e contribuiscono in forma rilevante al fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 lett. m) del presente statuto.

Le persone che aspirano ad essere ammesse come membri della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione, i suoi regolamenti ed i deliberati del Consiglio di Amministrazione e forniscono espressamente il consenso al trattamento dei propri dati identificativi, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente.

I membri aderenti alla fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ART. 12 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione
- b. il Presidente della Fondazione
- c. il Collegio Sindacale;
- d. il revisore legale unico, nel caso in cui si superino i limiti di soglia che rendono obbligatoria la revisione lega-

le dei conti.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

ART.13 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione; in via eccezionale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare per la carica di presidente della Fondazione il Vicepresidente dell'Associazione o altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Tutti i componenti del Consiglio sono designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, tra gli associati e non.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas.

In caso di estinzione dell'Associazione Anffas Chioggia i componenti vengono nominati dall'Organismo Regionale di cui all'articolo 22 dello Statuto di Anffas Nazionale o, in caso di assenza pure di esso, da Anffas Nazionale.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è designato nei trenta giorni successivi all'insediamento del Consiglio Direttivo dell'Associazione eletto dall'assemblea di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica entro 30 (trenta) giorni dal completamento delle nomine di cui ai commi precedenti.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'Organo che li ha nominati, che dovrà darne comunicazione alla Fondazione anche con posta elettro-

nica certificata.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dall'art.14 punto d) del presente statuto.

ART. 14 POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a. approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b. approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c. redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;;
- d. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi associativi;
- e. chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f. acquisire immobili;
- g. aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- h. vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- i. garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità che ne fruiscano, agli standard prescritti dalla normativa e dalle linee guida di Anffas Nazionale o dal Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale, quando adottato;
- j. conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 punto a) del Dlgs 117/2017;
- k. nominare il Vicepresidente;
- l. nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- m. procedere alla accettazione di nuovi membri, stabilendo la forma e la misura dell'apporto economico;
- n. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- o. nominare eventualmente il Comitato Esecutivo di cui all'art. 17, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 15 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre.
- su richiesta motivata di almeno la metà più uno del medesimo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo telefax o tramite posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e i sindaci in carica.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nel caso in cui si tratti di deliberare sulla nomina di un nuovo membro della fondazione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullità - dovrà obbligatoriamente essere espressa con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio riunito in forma "totalitaria".

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

ART. 16 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a. ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b. ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d. sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- e. vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f. è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- g. assume tutte le funzioni relative agli adempimenti e il capo del personale;
- h. gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione; sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;
- i. in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- j. cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART. 17 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, ove nominato con apposita delibera che ne definisce anche la durata, è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obbligo di verifica delle attività poste in essere, in coerenza con le deleghe conferite, sue specifiche attribuzioni e/o poteri che non siano di carattere strategico come, a mero titolo esemplificativo, l'approvazione del piano gestionale annuale o pluriennale e la verifica della sua attuazione, le decisioni relative ad eventuali acquisizioni e dismissioni di servizi o beni immobili, la supervisione dei

progetti più rilevanti della Fondazione e la nomina delle figure chiave dell'organizzazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma ogni mese, ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti. L'invito è da recapitarsi agli aventi diritto almeno tre giorni prima della adunanza, con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma o telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato relaziona in forma scritta e con cadenza periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività poste in essere e ai risultati conseguiti.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, salva diversa indicazione. Il Comitato Esecutivo può tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni.

ART. 18 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è organo di controllo interno della Fondazione. È composto da tre membri, designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, aventi i requisiti previsti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile di cui almeno uno all'albo dei revisori legale dei conti.

Il Collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che

il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di revisione è collegiale e coincide con il Collegio Sindacale laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. Se i componenti del Collegio Sindacale non hanno i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro, quale organo monocratico.

ART. 20 LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei membri;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

ART. 21 RAPPORTI CON ANFFAS CHIOGGIA

La Fondazione e l'Associazione collaborano alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune.

Il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 14 lett. b) dovranno essere sottoposti al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione prima della loro approvazione da parte del Consiglio.

Entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso all'Associazione.

ART. 22 LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è membro o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 23 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 24 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell'ANFFAS CHIOGGIA o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di ANFFAS, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 25 NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e

delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della Fondazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Di conseguenza, l'Organo previsto nell'art 19 del presente Statuto sarà pienamente efficace solo in seguito all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, salvo il caso in cui diventi obbligatorio per legge, e il riferimento nell'articolo 24 del presente statuto, all' "Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", va inteso, fino all'iscrizione nel RUNTS, all' "organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e seguenti della Legge n. 662/1996."

L'ultimo comma dell'articolo 1 e l'intero articolo 6 del presente Statuto, inerenti all'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, entreranno in vigore all'atto dell'iscrizione di Anffas Nazionale nel registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione reti associative.

In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione e l'attuale Collegio dei revisori dei Conti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza; l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti svolgerà le funzioni del Collegio Sindacale qualora fossero già operative le prescrizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

FIRMATO: Gianni SCARPA

Alessandro CAPUTO Notaio (sigillo)

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico
(art. 22 Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)
Certifico io sottoscritto, Alessandro Caputo, Notaio in Chioggia, iscritto nel
ruolo del Distretto Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale (dotata del certificato numero di serie 0e a0, Scopo
1.3.76.16.6 Validità: dal 07/09/2020 alle 10:50:18 al 07/09/2023 alle
10:50:18 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), che la presente copia, composta di numero 15
(quindici) pagine e redatta su supporto digitale è conforme al documento
originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato
a norma di legge.
Chioggia, 10 maggio 2023

[File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Caputo]